Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

Chiasso, 19 maggio 2021
Ris. mun. 666 / 18 maggio 2021

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 08 20
Fax +41 (58) 122 08 49
municipio@chiasso.ch

Signora
Patricia Wasser
e signor
Davide De Donatis

6830 Chiasso

RISPOSTA DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALL'INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI D. DE DONATIS E P. WASSER SULLE DOMANDE DI COSTRUZIONE DI ANTENNE 5G

Signori Consiglieri comunali,

➢ Moratoria comunale

Il Municipio si è compiutamente espresso sul tema della moratoria nell'ambito del preavviso alla mozione presentata dai Consiglieri comunali P. Wasser, C. Coen, D. De Donatis, O. Stephani, A. Boschetti e J. Bottinelli, denominata "per una moratoria sull'installazione di nuove antenne di telefonia mobile a Chiasso".

Riproduciamo di seguito le conclusioni espresse in quell'ambito:

- L'eventuale istituzione di una moratoria suffragata da motivazioni d'ordine ambientale e sanitario esula dalle competenze comunali, a cui spetta nella fattispecie unicamente l'applicazione del diritto edilizio e di pianificazione territoriale, e arrischia inoltre di essere giudicata contraria agli interessi pubblici sanciti dalla legislazione in materia di telecomunicazioni.
  L'Esecutivo comunale ha unicamente la facoltà di adottare misure di salvaguardia, quali una decisione sospensiva dell'autorizzazione edilizia e il blocco edilizio, nel caso in cui la singola domanda di costruzione appaia in contrasto con la variante di PR recentemente votata dal Consiglio comunale, mirante a stabilire l'ubicazione della singola antenna secondo il modello a cascata.

➢ Raggio d'opposizione

La formula relativa al calcolo della distanza dall'impianto fino alla quale si ha diritto a presentare opposizione, discende dalla giurisprudenza del Tribunale federale, ma non è ancorata in alcuna legge e/o ordinanza di riferimento.

La formula è la seguente:

$$d_{opposizione} = \frac{70}{VLImp} \cdot \sqrt{ERP}$$

Dove:

$d_{opposizione}$	distanza massima per il diritto di presentare opposizione, in m
$VLImp$	valore limite dell'impianto determinante, in V/m
ERP	potenza d'emissione nella direzione principale d'irradiazione, in W

Tale formula definisce in maniera pragmatica la legittimazione ricorsuale in relazione al diritto ambientale federale (v. ORNI), e più precisamente alle radiazioni, ed è di competenza del Cantone.

Va tuttavia considerato che vi sono altri aspetti connessi con la posa delle antenne, che esulano dal diritto ambientale, la cui legittimazione ricorsuale non può essere stabilita tramite la predetta formula.
Ci riferiamo a tutti gli aspetti codificati nella variante di PR attualmente all'esame del Consiglio di Stato ed attinenti al diritto pianificatorio ed edilizio comunale, di competenza appunto comunale, quali: l'ubicazione delle antenne, la dimensione delle stesse, l'eventuale divieto di posa su edifici protetti, ecc..

Un'eventuale indicazione di tale raggio nell'ambito della pubblicazione delle domande di costruzione, come richiesto dagli interroganti, risulterebbe pertanto fuorviante ed è quindi inopportuna.

- Tutela zone sensibili

La variante recentemente adottata dal Consiglio comunale mira, tramite l'introduzione del "modello a cascata", a tutelare dalle immissioni immateriali generate dalle antenne per la telefonia mobile le persone particolarmente sensibili (specialmente bambini e anziani), inserendo le strutture pubbliche e private deputate ad accogliere queste persone (in primis case anziani, asili e scuole) nella fascia gerarchicamente più bassa (la IV) ed istituendo un raggio di 150 m attorno ai quali non è possibile installare impianti di telefonia mobile.

- Nocività radiazioni

La questione è dibattuta, sia a livello scientifico, sia a livello d'opinione pubblica.

Al momento, l'unico effetto scientificamente provato è riferito al riscaldamento corporeo indotto dall'assorbimento di onde elettromagnetiche. La comunità scientifica discute attualmente se e in che misura questo fenomeno fisico abbia effetti dannosi sulla nostra salute.

Il Consiglio federale ha quindi fissato nell'ORNI due tipi di valore limite per le radiazioni di telefonia mobile: i valori limite d'immissione e i valori limite dell'impianto.

Per proteggere le persone dagli effetti termici (il surriscaldamento dei tessuti corporei), tutti gli impianti di telefonia mobile devono rispettare i cosiddetti valori limite d'immissione (VLI).

I VLI dell'ORNI sono gli stessi valori limite applicati in buona parte dai Paesi vicini. Per le frequenze della telefonia mobile i VLI vanno da 41 a 61 volt/metro (V/m). Devono essere rispettati in ogni luogo, in cui possono sostare persone. Inoltre proteggono dalle ripercussioni sulla salute scientificamente provate.

Poiché la ricerca fornisce osservazioni più o meno fondate secondo cui sarebbero presenti altri effetti oltre a quelli termici, l'ORNI fissa anche valori precauzionali.
Questi cosiddetti valori limite dell'impianto per l'irradiazione della telefonia mobile sono circa 10 volte più bassi rispetto ai valori limite d'immissione e vanno dai 4 ai 6 V/m e devono essere rispettati nei luoghi di utilizzo sensibile.
Si pensa in particolare ad abitazioni, scuole, asili, ospedali, posti di lavoro fissi e parchi giochi, luoghi in cui le persone rimangono per un periodo piuttosto lungo.
I valori limite dell'impianto consentono alla Svizzera di avere norme più severe per l'irradiazione delle antenne di telefonia mobile rispetto alla maggioranza dei Paesi europei.

Dal punto di vista pianificatorio, il Comune si è dotato di uno strumento – la variante adottata dal Consiglio comunale - che pone le basi per tutelare in particolare i cittadini più sensibili dal proliferare indiscriminato d'impianti di telefonia mobile.
Gli operatori di telefonia hanno avversato tale indirizzo e ne è nato un contenzioso in atto.

Vogliate gradire, signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: Bruno Arrigoni

il Segretario: Umberto Balzaretti

COMUNE DI CHIASSO